



Revisione Legislazione Cooperativa e linee guida governance

Prime ipotesi
di lavoro

15 - 16 aprile 2024

Teatro Ambra Jovinelli | Roma

➔ www.legacoop.coop

Premessa

Abstract

Il 41° Congresso di Legacoop nazionale ha dato al gruppo dirigente un mandato preciso, quello di rilanciare con forza l'identità del modello cooperativo e i suoi valori allo scopo di perseguire la funzione sociale che la Costituzione gli riconosce.

Nell'ambito di questo mandato, la Presidenza di Legacoop ha avviato una riflessione volta ad individuare gli interventi di natura legislativa che possano contribuire a raggiungere l'obiettivo.

Il presente documento propone alcune ipotesi di revisione della legislazione cooperativa, frutto del lavoro condiviso con gli Uffici di Legacoop nazionale, con un gruppo di consulenti esterni, punti di riferimento storico della cooperazione Legacoop, e dei contributi raccolti da alcune Associazioni di settore e dalla stessa Generazioni.

Sono state selezionate alcune tematiche, con una doppia consapevolezza: che esse non esauriscono l'iniziativa legislativa di Legacoop (e dell'Alleanza delle Cooperative Italiane) e che molte delle attuali problematiche possono essere risolte attraverso orientamenti che Legacoop può dare alle cooperative affinché esercitino la loro autonomia statutaria.

Le linee di azione legislativa selezionate sono le seguenti:

- introdurre nel codice civile la nozione di mutualità e di cooperativa;
- semplificare la normativa in materia di cooperative SRL (quelle da 3 a 8 soci) per avvicinare i giovani imprenditori;
- introdurre la figura del "socio in ingresso o mutualista";
- revisionare il sistema di vigilanza;
- introdurre il "bilancio mutualistico".

Lo scopo finale è quello di rendere più leggibile e riconoscibile il modello cooperativo tra le varie forme di impresa.

a. Definizione della nozione di Mutualità

La prima domanda che dobbiamo porci è se il modello cooperativo sia percepito dalla collettività come una forma societaria cui si pensa spontaneamente per fare impresa.

Alcuni dati non danno una risposta positiva. Abbiamo assistito nel decennio 2011/2021 ad una riduzione del numero delle società cooperative in Italia, sia in termini di cooperative “attive”, sia considerandone la natalità.

Inoltre, avanza un trend di invecchiamento demografico della popolazione italiana che si riverbera direttamente anche sul tessuto imprenditoriale. In altre parole, sta venendo meno l’apporto dei giovani e il tasso di rinnovamento del sistema è troppo basso, anche nelle società cooperative, soprattutto di lavoro e agricole. Non è solo un tema di presenza dei giovani negli organi di amministrazione, ma soprattutto di presenza nelle basi sociali delle cooperative, il che potrebbe porre un problema di grave malfunzionamento e/o di arresto del meccanismo di ricambio generazionale in seno alle cooperative, paradosso valoriale alla luce del carattere intergenerazionale del nostro modello societario.

Tra le varie cause che possono essere addotte a giustificazione di questo fenomeno vi è indubbiamente la non conoscenza del modello cooperativo e, conseguentemente, il fatto che i lavoratori, gli utenti o gli imprenditori non sappiano cosa significhi il vantaggio mutualistico.

Oggi, quindi, la percezione dei vantaggi cooperativistici è debole e occorre impegnarsi per rendere comprensibile il valore aggiunto di gestire in senso mutualistico e democratico il proprio lavoro (se pensiamo alle coop di lavoro) o la propria piccola impresa (se pensiamo alle coop tra imprese) o il proprio potere di acquisto (se pensiamo alle coop di utenti).

Connesso al precedente vi è anche un tema che concerne il livello di percezione della meritevolezza sociale delle cooperative da parte delle Istituzioni e dell’opinione pubblica.

In conclusione, il primo passo da compiere sembra proprio quello di rendere più comprensibile la nozione di mutualità, ai più sconosciuta, anche perché nell’ordinamento civilistico e speciale dedicato alle cooperative semplicemente non esiste.

Il Legislatore italiano ha sempre preferito non definire la nozione normativa della mutualità per evitare che essa si cristallizzi e non asseconi così l’evoluzione delle esigenze e dei bisogni dei cittadini.

Abbiamo sempre considerato tale impostazione corretta, ma eravamo sostanzialmen-

te soli nel contesto dell'economia sociale, anche in occasione della riforma societaria del 2003.

Da qualche anno le condizioni sono però radicalmente cambiate, si sono affacciati nel panorama sociale, economico e normativo altri attori, tutti definiti da una nozione¹, che condividono con le cooperative l'attenzione verso gli interessi generali delle comunità. Sto parlando delle imprese sociali, degli enti del Terzo settore, delle stesse imprese benefit.

Secondo queste premesse, appare quindi opportuno procedere alla definizione di una nozione di mutualità, da inserire nel codice civile, che sia in grado di "spiegare" il nucleo centrale del modello cooperativo, ma nel contempo di rispettarne la duttilità nel tempo e la complessità, da declinare anche

- nella sua proiezione "esterna" (cioè la capacità di estendere anche a terzi non soci il servizio mutualistico erogato ai soci)
- e/o di sistema (attraverso strumenti quali i consorzi cooperativi e soprattutto i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative).

Altrettanta attenzione va poi rivolta alla sempre più frequente natura pluralistica della mutualità:

- sia in seno alle singole cooperative (in termini strutturali nelle cooperative di comunità o nelle comunità energetiche in forma cooperativa),

¹ **Imprese sociali:** Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

ETS: Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Società benefit: Società che, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune (cioè il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle seguenti categorie) e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile). Le finalità sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

- sia nei rapporti di collaborazione che possono instaurarsi tra cooperative aventi scambi mutualistici diversi.

Il termine che meglio esprime l'attenzione verso le complessità e il pluralismo appena citati è probabilmente quello di "comunità", nei diversi significati che tale parola può avere nel nostro mondo: coniugare gli interessi dei soci con quelli della comunità in cui operano le cooperative ed esercitare il principio cooperativo internazionale del "cooperare tra cooperative".

Se poi si ragiona in termini di "pluralismo mutualistico", è probabilmente opportuno associare la nozione del "bisogno mutualistico" dei soci con quella degli interessi generali della comunità².

Si tratta peraltro di concetti che ritroviamo nella Proposta Europea di Raccomandazione del Consiglio sullo **sviluppo delle condizioni quadro dell'Economia sociale**, dove è possibile leggere che l'economia sociale comprende una varietà di soggetti con modelli organizzativi e imprenditoriali diversi (tra i quali quello delle cooperative) che privilegiano le finalità sociali e/o ambientali rispetto al profitto. Essi condividono i principi comuni del reinvestimento della maggior parte dei loro utili per perseguire finalità sociali e/o ambientali e della governance democratica e/o partecipativa.

Ai fini della citata Raccomandazione, si applicano le definizioni seguenti:

1. "economia sociale": soggetti privati, indipendenti da autorità pubbliche, che forniscono beni e servizi ai propri membri o alla società, fra cui cooperative, società mutualistiche, associazioni (anche di beneficenza), fondazioni e imprese sociali che operano in conformità ai principi e alle caratteristiche seguenti:
 - il primato delle persone, nonché del fine sociale e/o ambientale, rispetto al profitto;
 - il reinvestimento della maggior parte degli utili e delle eccedenze per perseguire le proprie finalità sociali e/o ambientali e svolgere attività nell'interesse dei membri/degli utenti ("interesse collettivo") e/o della società in generale ("interesse generale"); e
 - la governance democratica e/o partecipativa;

² Il concetto di comunità non è peraltro estraneo al Legislatore. Il decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 17-bis del d.l. 91/2014, dedicato alle grandi COOP di consumo, allo scopo di garantire maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche nei confronti dei soci e permettere loro di verificare l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico, stabiliscono che le cooperative devono garantire ai soci informazioni particolarmente importanti tra le quali quelle relative alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e ai relativi costi, ma anche alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle comunità e ai relativi costi.

2. “impresa sociale”: soggetto che fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità ai principi e alle caratteristiche dell’economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali e/o ambientali.

Alla luce delle suesposte considerazioni e indicazioni, si potrebbe proporre l’introduzione nell’articolo 2511 c.c. della nozione di mutualità che ponga in evidenza gli elementi peculiari del modello cooperativo (la variabilità del capitale, lo scopo mutualistico come soddisfazione dei bisogni dei soci, l’assenza di fini di speculazione privata, il governo democratico e partecipato dell’impresa e il risultato conseguente dell’agire cooperativo ai fini del perseguimento degli interessi generali della comunità), ispirandosi alle definizioni presenti nell’articolo 45 della Costituzione, del Regolamento della società cooperativa europea

In prospettiva, allo scopo di attrarre l’attenzione delle giovani generazioni verso il modello cooperativo, quale forma di impresa da adottare per avviare un’iniziativa imprenditoriale, al netto delle azioni che COOPFOND ha già promosso negli scorsi anni, si potrebbe impostare un lavoro volto a modificare la normativa in merito alle cooperative che fanno riferimento alla disciplina delle SRL, esclusivamente quelle composte da 3 a 8 soci e aventi il requisito della prevalenza mutualistica (ciò anche per evitare che vi siano tentativi di usufruire dei vantaggi in modo illegittimo). Lo scopo sarebbe quello di semplificare il più possibile le forme di costituzione della cooperativa e i relativi costi, così come le forme di governo.

b. Il racconto

L'obiettivo di dimostrare agli stakeholder istituzionali, sociali ed economici la funzione che la Costituzione riconosce alle cooperative e, quindi, la loro meritevolezza sociale, rende necessario migliorare la capacità delle stesse di raccontare/motivare gli effetti delle loro attività mutualistiche e il modo peculiare con cui le svolgono nel rispetto dei principi cooperativi basilari.

È un racconto che va rivolto, con finalità ed effetti diversi:

- a.** ai soci cooperatori e ai cittadini (lavoratori o utenti) e agli imprenditori con cui operano;
- b.** alla comunità dove svolgono le attività;
- c.** alle Istituzioni (intese in senso lato, comprese le Autorità di vigilanza);
- d.** alle Associazioni cui aderiscono.

Ed è un racconto che può investire numerosi argomenti, declinabili in modo diverso in relazione ai differenti tipi di scambio mutualistico e alle dimensioni delle cooperative, nonché alle differenti categorie di soggetti interessati.

Uno dei primi argomenti è indubbiamente quello della governance delle cooperative e della partecipazione dei soci ai processi decisionali, al quale va connesso il tema più ampio che concerne la qualità della composizione della compagine sociale delle cooperative, soprattutto delle cooperative ad ampia base sociale.

I principi della partecipazione dei soci e della porta aperta sono elementi irrinunciabili dell'identità cooperativa, il che tuttavia porta ad interrogarci su come **qualificare la compagine sociale, sia nella fase dell'ingresso dei soci, sia durante la vita della cooperativa.**

Nelle Linee Guida della Governance cooperativa, elaborate da Legacoop nel corso degli ultimi 15 anni, vi sono già molte indicazioni rispetto alle problematiche concernenti il principio della porta aperta; le informazioni ai soci per una partecipazione attiva; il ruolo da affidare all'organo assembleare; la natura della composizione dell'organo amministrativo; le linee evolutive dei diversi sistemi di amministrazione e controllo; i gruppi societari.

Risposte da declinare negli statuti e nei regolamenti delle cooperative.

In ogni caso, ciò che risulta evidente è che costruire le condizioni per una "partecipazione effettiva" dei soci può richiedere **un "processo evolutivo" che assicuri ai cit-**

tadini e alle cooperative di preparare una versione consapevole della figura di socio cooperatore, partendo ovviamente dalle caratteristiche e dai bisogni dei cittadini che si avvicinano alle cooperative, in qualità di utenti, lavoratori o imprenditori.

È un tema che si avverte in tutte le dimensioni mutualistiche con caratteristiche e ragioni diverse.

Nella cooperazione di utenza a larga base sociale (cooperative di consumo e cooperative di abitazione), esistono approcci diversi dei cittadini nel rapportarsi con le cooperative, il primo dei quali (approcci) è prevalentemente quello di soddisfare il proprio bisogno e non anche quello di partecipare compiutamente al governo della cooperativa.

Nella cooperazione di lavoro o tra imprenditori la partecipazione dei soci al governo della cooperativa è relativamente più forte e frequente, anche se spesso si riduce nelle cooperative a larga base sociale.

Vi è poi - soprattutto in questi ambiti mutualistici - un problema di reclutamento di nuovi soci, più giovani, che sta provocando una riduzione delle basi sociali delle cooperative, il che potrebbe porre non solo un problema di grave malfunzionamento e/o di arresto del meccanismo di ricambio generazionale, ma di sopravvivenza delle stesse. Si ritorna al concetto già espresso per il quale vi è indubbiamente una diffidenza ad entrare a causa della non conoscenza del modello. È necessario che i giovani comprendano il modello cooperativo e decidano di farne parte.

Quindi, se si condividono queste premesse, e cioè che la partecipazione democratica alle decisioni e al rischio di impresa sono dimensioni valoriali che potrebbero avere la necessità di essere preparate e sostenute, allora si potrebbe concepire una figura di **socio in ingresso, il cui rapporto con la cooperativa sia caratterizzato prevalentemente dallo scambio mutualistico e con un pacchetto di diritti e doveri amministrativi che consenta al lavoratore/utente/imprenditore di inserirsi progressivamente nella governance della cooperativa, a partire dalle dinamiche decisionali che attengono alle prestazioni mutualistiche**³.

³ Quello delle dinamiche decisionali concernenti lo scambio mutualistico riguarda anche i soci cooperatori con diritti pieni. Le cooperative non valorizzano a sufficienza ciò che dovrebbe essere considerato un aspetto che chiamerei la "governance nascosta", quella non ufficiale.

Infatti, nel registrare il calo di partecipazione dei soci nelle assemblee, è stato fatto notare che in molte cooperative è limitativo misurare la qualità della governance concentrando l'attenzione alle sole occasioni ufficiali, formali. Accade spesso che il socio manifesti la sua partecipazione in altre occasioni di incontro, quando si dettagliano le condizioni dello scambio mutualistico o si pianificano le attività dove si esplicherà la sua prestazione mutualistica.

Ecco, questa parte sommersa, che non appartiene ai momenti ufficiali e che per questo motivo non viene rilevata adeguatamente dall'Organizzazione e dalle varie Autorità di vigilanza, va resa visibile incardinandola con alcuni dei processi decisionali della cooperativa.

Lo si potrebbe qualificare come “socio mutualista” a significare che il suo interesse è prevalentemente rivolto al perseguimento dello scopo mutualistico.

Tale figura non è una novità assoluta. Il socio speciale, previsto dall’articolo 2527 c.c., è stato introdotto in occasione della riforma del diritto societario, con diritti e obblighi da definire in via statutaria, in un’ottica di ingresso controllato nella compagine sociale ordinaria delle cooperative di lavoro e tra imprenditori. È vero però che tale figura è stata concepita per favorire i nuovi soci nella loro formazione professionale o nell’inserimento nei meccanismi aziendali dell’impresa.

Si possono creare così le condizioni affinché tutti siano messi in grado di aderire e partecipare consapevolmente e in misura più completa al governo delle loro imprese, con l’acquisizione di diritti/doveri progressivamente più ampi. Il passaggio a socio cooperatore potrà essere automatico a richiesta del socio “mutualista” interessato secondo i tempi e le modalità stabiliti statutariamente.

È una proposta sulla quale riflettere con attenzione e valutare diversi aspetti, tra i quali vi è quello della coerenza della figura in esame con i criteri di calcolo della prevalenza mutualistica (a tale riguardo il precedente -positivo- è quello del socio speciale).

Ritornando all’obiettivo di rendere esplicita agli stakeholder istituzionali, sociali ed economici la funzione che la Costituzione riconosce alle cooperative e, quindi, la loro meritevolezza sociale, si potrebbe proporre l’introduzione del “**bilancio mutualistico**”, una rivisitazione evoluta della relazione mutualistica prevista dall’articolo 2545 c.c., con un contenuto obbligatorio da stabilire per legge che consenta alle stesse di raccontare/motivare gli effetti delle loro attività mutualistiche e il modo peculiare con cui le svolgono nel rispetto dei principi cooperativi basilari.

I temi possono essere numerosi e vanno tarati sulle diversità attinenti gli scambi mutualistici e le dimensioni delle cooperative. Sotto quest’ultimo profilo, vi potrebbe essere un importante ruolo di indirizzo delle Centrali cooperative e del MIMIT.

Attenzione. Nel fare questa proposta non si vuole sovraccaricare le cooperative di ulteriori adempimenti. In altre parole, il bilancio mutualistico non può aggiungersi ad altre rendicontazioni “speciali” (ad esempio il bilancio sociale per le cooperative sociali o la rendicontazione non finanziaria per le cooperative che ne avranno l’obbligo o ancora

il “bilancio di sostenibilità”). L’idea è che il “bilancio mutualistico” (o qualsiasi altra denominazione possa assumere il contenitore delle informazioni: nella rendicontazione societaria di sostenibilità si parla di apposita sezione della relazione sulla gestione) rappresenti il contesto generale capace di ospitare in modo coerente e leggibile tutti i contenuti che intendiamo raccontare, comprendendo gli adempimenti presenti e futuri.

A tal fine, appare molto pertinente l’ipotesi di collegare le istanze ESG con le informazioni che possono essere rese dalle cooperative attraverso il bilancio mutualistico.

Talmente pertinente che si potrebbe sposare con un’altra necessità, quella cioè di rendere coerenti gli indici ESG con le peculiarità del modello cooperativo e capaci di misurare effettivamente il loro indice di sostenibilità. Non dobbiamo dimenticare che oggi gli ESG sono tarati sulle caratteristiche delle società di capitali ordinarie.

Secondo questa impostazione, il “racconto” potrebbe riguardare:

1. le modalità dello scambio mutualistico e i relativi vantaggi, compresi quelli derivanti dal ristorno; da servizi di welfare e previdenza integrativa; da attività di qualificazione professionale; da benefici di ordine sociale in favore dei soci **[standard di rendicontazione di sostenibilità ESRS - S1]**.

In tale contesto, sarà possibile inserire notizie attinenti dedicate a particolari tipologie di cooperative (ad esempio, nelle cooperative di lavoro l’indicazione delle tipologie di rapporti di lavoro stipulati con i soci; la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, con indicazione del (o dei) CCNL adottato; le motivazioni della delibera di approvazione del piano di crisi approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142);

2. le motivazioni delle determinazioni assunte con riguardo alle richieste di ammissione di nuovi soci, nonché le modalità - anche telematiche - di partecipazione dei soci ai processi decisionali della cooperativa, anche al di fuori delle adunanze dell’organo assembleare **[ESRS2 - GOV 1]**;
3. i dati relativi al rapporto con gli stakeholder esterni alla base sociale, che siano lavoratori, utenti e imprenditori. In altre parole l’esplicitazione e, se possibile, la quantificazione delle attività economiche e sociali svolte a favore del territorio in cui si opera **[ESRS - S3]**;
4. le caratteristiche della composizione dell’organo di gestione e dell’organo di controllo; i processi di formazione degli amministratori, con i relativi meccanismi

elettivi degli organi amministrativi e la specificazione della presenza di cariche ulteriori dei componenti degli organi citati **[ESRS - G1]**.

Ovviamente, si tratta di categorie di informazioni che possono essere implementate e, a tale riguardo, nel capitolo dedicato alle modalità dello scambio mutualistico e ai relativi vantaggi si potrebbe parlare ad esempio dei benefici derivanti dalla partecipazione della cooperativa a enti consortili ovvero alle attività svolte attraverso società di scopo costituite o partecipate; della prevalenza mutualistica e degli eventuali motivi della riduzione della percentuale del requisito di cui all'articolo 2513.

Oppure possono essere accompagnate da altre categorie di informazioni altrettanto importanti che riguardano la sussistenza, consistenza e andamento delle riserve indivisibili, con particolare riguardo all'impiego delle stesse ai fini dello sviluppo o in caso di crisi della cooperativa; la sussistenza, consistenza e andamento del prestito sociale in relazione allo stato economico e patrimoniale della cooperativa; le motivazioni circa il ricorso a strumenti finanziari partecipativi⁴.

Del resto, l'importanza di raccontare l'impiego delle riserve indivisibili rende più facile la comprensione da parte della collettività e delle Istituzioni del regime fiscale delle cooperative, spesso descritto come pura agevolazione o come violazione delle regole della concorrenza tra imprese e della normativa sugli Aiuti di Stato, quando invece si tratta di una misura perequativa, piuttosto che agevolativa (Corte Civile di Cassazione, sentenza n. 4595 del 14 febbraio 2023).

In ogni caso, pochi sanno che si sta parlando del principale strumento delle cooperative che, oltre a manifestare il principio del divieto di perseguire il lucro soggettivo, consente loro di patrimonializzarsi e soddisfare così i bisogni dei soci e della comunità, anche in una logica intergenerazionale, sia attraverso investimenti finalizzati allo sviluppo dell'impresa, sia impiegando quelle risorse, durante i periodi di crisi, per mantenere posti di lavoro e la capacità di spesa dei consumatori. Questi aspetti vanno meglio rappresentati e raccontati, per affermare che il regime fiscale delle cooperative è coerente con la scelta del Legislatore di premiare particolari obiettivi sociali ed economici, così come riconosciuto dall'articolo 45 della Costituzione e dalla Commissione europea.

⁴ Da non sottovalutare il vantaggio che dalle informazioni prese nel loro complesso possa scaturire la sussistenza di fondati indizi di crisi rilevanti ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile e della normativa vigente in materia di crisi di impresa.

La proposta del bilancio mutualistico può essere importante anche ai fini di una revisione del sistema di vigilanza delle società cooperative.

È noto quanto Legacoop abbia sostenuto l'opportunità di una significativa manutenzione normativa del sistema di vigilanza, anche alla luce della rinnovata complessità dell'agire cooperativo e delle novità normative che nel frattempo sono intervenute o possono intervenire alla luce del presente documento.

Le proposte a suo tempo avanzate dall'ACI rimangono di assoluta attualità. Parliamo:

- dell'**Istituzione del Consiglio Superiore della Cooperazione**, con compiti di regolazione e governo dell'attività di vigilanza, caratterizzato dalla collaborazione in forma paritaria tra le Centrali cooperative e le Pubbliche Amministrazioni interessate stabilmente all'esercizio della vigilanza nei confronti delle cooperative;
- di una **cadenza annuale della revisione**, salvi i casi in cui le cooperative dimostrino comportamenti corretti in occasione delle precedenti revisioni, alla luce dei quali i tempi per lo svolgimento della revisione si allungherebbero (da annuale a biennale) secondo una logica premiale; l'**Istituzione di un Registro unico di revisori**, allo scopo di formare un corpo unico di revisori in grado di sostenere, complessivamente e secondo criteri interpretativi omogenei, l'impegno della vigilanza nei confronti di tutte le cooperative; la **razionalizzazione del sistema sanzionatorio**.

Va da sé che tali interventi normativi avrebbero un'incidenza parziale se non fossero accompagnati da un'opera di **definizione del campo di azione della vigilanza**, specializzandola e separandola dalle altre forme ispettive, anche per evitare che il nostro sistema di vigilanza corra il rischio di essere accusato di mancato o errato controllo ogni volta che una cooperativa compia illeciti in campi dove lo stesso sistema non può esercitare la propria funzione.

Ora, il contenuto del bilancio mutualistico potrebbe assumere un ruolo importante anche allo scopo di perimetrare l'attività di vigilanza, dettagliandola e specializzandola.

In definitiva, da questo documento si potrebbe trarre il vero nucleo del comportamento delle cooperative, sul piano della mutualità e dei principi di governance, da sublimare poi in termini sistematici nella rappresentazione della funzione sociale delle stesse in occasione della relazione affidata alle Centrali cooperative.

Infatti, si potrebbe prevedere a carico delle Associazioni di rappresentanza delle stesse un analogo obbligo a relazionare ogni biennio sui risultati che la cooperazione consegue sul piano della mutualità generale e dell'esercizio della funzione sociale da parte delle cooperative aderenti.



Revisione Legislazione Cooperativa e linee guida governance

Prime ipotesi di lavoro

15 - 16 aprile 2024

Teatro Ambra Jovinelli | Roma

 www.legacoop.coop

